DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI ATTUARIO

Art. 15

Radiazione a seguito di condanne penali

Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.

Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

Versione in vigore dal 9 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina giuridica della professione di attuario
Estremi	Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-giuridica-della-professione-di-attuario/art-15-radiazione-a-seguito-di-condanne-penali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it